

SOFFOCATA L'ALTA CORTE PER LA SICILIA

Lo Statuto Speciale tradito dai falsi autonomisti. Quelli di ieri e quelli di oggi

di Salvatore Riggio Scaduto

Fra le più gravi e palesi violazioni subite dallo Statuto Siciliano da parte dei governi italiani, con l'assenso esplicito o tacito dei loro manutengoli locali, vi è il soffocamento subito dall'Alta Corte per la Sicilia prevista e regolata dagli articoli dello Statuto che vanno dal 24 al 30 e cioè a dire da ben sette articoli su 43 di cui lo stesso è composto.

Si è trattato di un vero e proprio soffocamento perché sino all'anno 1956 l'Alta Corte era ancora in vita e funzionava in modo eccellente e cessò di vivere non per morte naturale, ma per morte violenta. La morte naturale, e direi fisiologica, di una legge avviene con l'abrogazione della stessa mediante un'altra legge.

La legge costituzionale istitutiva dell'Alta Corte per la Sicilia, quale è lo Statuto Siciliano, non venne, invece, soppressa con un'altra successiva legge costituzionale abrogativa, ma mediante sofisticati sillogismi giuridici.


Il compito di procedere al detto soffocamento se lo assunse la Corte Costituzionale, la quale lo realizzò in due tempi e precisamente con la sentenza n.38 del 9 marzo 1957 e con la sentenza n.6 del 22 gennaio 1970.

L'Alta Corte costituiva l'unica garanzia della giusta interpretazione e dell'esatta osservanza del patto costituzionale avvenuto tra l'Italia e la Sicilia, regolamentato con lo Statuto autonomistico. L'art.25 di questo dispone, infatti, che l'Alta Corte giudica sulla costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea Regionale Siciliana e delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato rispetto al presente Statuto e ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

La Corte Costituzionale con la sentenza del 1957 spazzò via l'Alta Corte prevista e regolamentata da una legge costituzionale, che per sua natura non può mai essere tacciata di incostituzionalità, e si auto-proclamò unico giudice costituzionale delle leggi di cui all'art.25 dello Statuto Siciliano.

Per operare il soffocamento dell'Alta Corte venne usato il seguente sillogismo: l'art.134 della Costituzione prevede un unico organo di giurisdizione costituzionale e ciò come conseguenza necessaria del sistema costituzionale italiano, che comprende le autonomie regionali nel quadro e nel fondamento dell'unità dello Stato.

Quindi, continuando nel suo audace e spericolato arguire, aggiunse che siccome la VII disposizione transitoria e finale della Costituzione stabilisce che le decisioni delle controversie indicate nell'art.134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore



Salvatore Riggio Scaduto, già Magistrato a Caltanissetta, apprezzato per il suo autentico Sicilianismo, è un impegnato studioso di storia e di etnologia.

della Costituzione, si deve necessariamente dedurre che l'Alta Corte aveva natura temporanea e provvisoria e che conseguentemente questa doveva essere sacrificata sull'altare dell'unità della giurisdizione costituzionale in onore del Dio-Stato, uno e plurimo nelle sue Regioni.

Il ragionamento della Corte Costituzionale più che essere un sillogismo è un sofisma perché ha solo l'apparenza della verità. La Corte Costituzionale ignora, infatti, l'esistenza dell'art.116 della Costituzione che dispone che alla Sicilia e alle altre Regioni a Statuto Speciale "sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali".

Quindi è evidente che, poiché lo Statuto Speciale (anzi, specialissimo) della Sicilia prevede e regola l'esistenza dell'Alta Corte, a differenza delle altre Regioni a Statuto Speciale, si deve necessariamente dedurre che il legislatore costituzionale ha voluto sottrarre la Sicilia dalla disposizione dell'art.134 della Costituzione e dalla VII disposizione transitoria e finale della stessa. Se così non fosse, non avrebbe senso la contestuale disposizione dell'art.116 sopra riportata.

Ma vi è di più. La Costituzione italiana venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.298 del 27 dicembre 1947 e successivamente lo stesso legislatore con legge costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948 dispone che lo Statuto Siciliano "fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.116 della Costituzione", senza apportare allo Statuto alcuna modifica di sorta.

Pertanto è chiaro che il legislatore costituzionale sapeva che lo Statuto Siciliano prevedeva l'esistenza dell'Alta Corte e che

questa costituiva una parte delle "forme e condizioni particolari di autonomia" per come si esprime l'art.116 della Costituzione. E poiché il legislatore costituzionale non modificò nemmeno una virgola del nostro Statuto, si deve desumere che lo stesso legislatore ha voluto che lo Statuto avesse vigore di legge costituzionale in tutta la sua interezza, ivi compresa l'Alta Corte per la Sicilia.

Se il legislatore costituzionale avesse voluto dare carattere di temporaneità all'Alta Corte lo avrebbe detto e non avrebbe approvato *sic et simpliciter* lo Statuto nella sua interezza.

L'Alta Corte per la Sicilia ha competenza anche penale in quanto giudica i reati commessi dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni, previa accusa dell'Assemblea regionale (art.26). Con l'assurda sentenza n.6 del 22 gennaio 1970, la Corte Costituzionale provvide a sottrarre all'Alta Corte anche questa competenza, sostituendosi incomprensibilmente al legislatore costituzionale e ignorando l'esistenza dell'art.25 della Costituzione, il quale stabilisce che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge".

In conseguenza di tale decisione i Presidenti e gli Assessori regionali, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, vengono sottratti al loro giudice naturale (che è l'Alta Corte) e vanno a finire dinanzi al giudice ordinario, come i comuni ladri di polli, mentre lo Statuto Siciliano aveva assegnato ai predetti un trattamento e una dignità pari a quella dei Ministri.

In tutta questa amara e disgustosa vicenda, i buoni Siciliani ricordano a se stessi la nota frase del "non dare mai le perle ai porci" (perché non le fanno apprezzare) e in cuor loro si rallegrano, pur con l'amaro in bocca, quando vedono giudicare dalla Magistratura ordinaria i Presidenti e gli Assessori regionali, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, come i volgari e i comuni delinquenti. Ben gli stia questo trattamento a coloro che non hanno saputo difendere i diritti costituzionali della Sicilia!

Per la verità gli ascari locali e i sedicenti "padri dell'Autonomia" abbaiarono contro tali decisioni della Corte Costituzionale. Ma i padroni di Roma, memori del proverbio che dice che "cane che abbaia non morde" e che "quando il cane abbaia contro il padrone lo fa per gioco", non se ne curarono.

Se l'Alta Corte avesse funzionato, tante leggi contro la Sicilia non sarebbero passate. L'Alta Corte era l'unico e valido baluardo di difesa dell'Autonomia Siciliana. Era il pilastro portante del nostro Statuto. Ed è per questo che fu demolita dai degni eredi dei conquistatori del 1860.